**C O M U N E D I A L B I N E A**

**Provincia di REGGIO NELL’EMILIA**

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

**IL SINDACO**

**VISTO** l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise,

sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne

all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

**R E N D E N O T O**

**1 –** Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi

definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10

aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI**

**CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui

all’art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando

il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;

**2 –** I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Italiana,

b) Buona condotta morale,

c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,

d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,

e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

**3 –** Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti

all’ordine giudiziario.

b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se

non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.

c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Albinea (RE), 29/04/2017

IL SINDACO

NICO GIBERTI